



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per Attività di Valorizzazione e Promozione

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - (da ora in poi denominato **MArRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023;

- da una parte

e

L'Associazione Nazionale Archeologi - (da ora in poi denominato **ANA**) avente sede legale in Viale Pasteur 65, 00144, Roma, codice fiscale 95067820639, nella persona del legale rappresentante, il Presidente dott.ssa Marcella Giorgio, nata a [REDACTED] Irpino il [REDACTED]

- dall'altra

(di seguito denominate "**Parti**")

VISTO

- che la disciplina recata dal D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 ss. mm. ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d'ora in poi Codice) prevede molteplici forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in ordine alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale riconoscendo l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa;
- che l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del Codice stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura» e che «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;
- che l'art. 111 del Codice stabilisce che «le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati» (comma 1) e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (comma 2). Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione» (comma 3), mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (comma 4);
- che l'art. 112, del Codice dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica»;
- che il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l'«Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;

- che il D.P.C.M. n.57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’OIV della performance” include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale – quale ufficio di livello dirigenziale generale - ed altresì dispone in ordine alle attribuzioni del Direttore ;
- che il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. è applicabile fino all’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa;
- il D.M. n.270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”
- che il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” che dispone in materia di istituti dotati di autonomia speciale;
- che il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo come “*Ministero della Cultura*”;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 256 del 5 febbraio 2024;
- la determina dirigenziale MArRC rep. n.216 del 18.07.2024 con la quale è stata avviata l’istruttoria procedimentale relativa alla collaborazione tra il MArRC e l’Associazione Nazionale Archeologi.

PREMESSO

Che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con gli Istituti, le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l’elevata competenza scientifica e le finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;

Che il MArRC è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione prevedendo la realizzazione anche di mostre ed eventi in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione della Cultura e del patrimonio archeologico-artistico;

Che l’ANA è la principale associazione di categoria degli archeologi in Italia ed è iscritta all’Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico, istituito ai sensi della L. 4/2013, art. 2, co. 7, e in ottemperanza alla suddetta legge, art. 2, co. 3 promuove la formazione permanente dei propri iscritti;

Che l’ANA riunisce e rappresenta gli archeologi operanti in Italia e ne tutela l’immagine professionale all’interno della società;

Che l’ANA può stringere rapporti di collaborazione con il Ministero della Cultura, le Istituzioni, le Università, i Musei, le Soprintendenze, le Amministrazioni e gli Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo dell’archeologia, al fine di promuovere e tutelare gli interessi della categoria (art.3.5 dello Statuto);

Che l’ANA promuove la tutela, la conoscenza, la corretta gestione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e del patrimonio archeologico italiano ed europeo, contribuendo alla definizione e all’affermazione di buone pratiche (good practices) di ricerca, tutela, valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e del

patrimonio culturale, nonché ad un processo di elaborazione partecipativa e di affermazione di modelli e standard operativi (Art. 2.6 dello Statuto);

Che l'ANA ai fini di garantire un'adeguata offerta formativa a favore dei propri iscritti, incoraggia tutti i soggetti pubblici e privati ad organizzare iniziative ed eventi per la formazione e l'aggiornamento professionale;

CONSIDERATO

Che la proposta avanzata con nota prot.n.2451 del 03.07.2024 dall' Associazione Nazionale Archeologi - persegue obiettivi di valorizzazione della Cultura;

che è interesse delle Parti mettere reciprocamente a disposizione le proprie competenze, in modo da sviluppare e perfezionare, nell'autonomia delle proprie funzioni, le rispettive missioni impegnandosi alla realizzazione di una programmazione condivisa per iniziative di valorizzazione, promozione, didattica, volte a realizzare un rapporto di reciproca collaborazione;

Tutto ciò visto, premesso e considerato (le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo) le Parti concordano e stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto e Finalità

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione senza oneri economici tra il MArRC e l'Associazione Nazionale Archeologi avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali di promozione della conoscenza, e valorizzazione del territorio.

Articolo 2 Contenuto delle Attività - Impegno delle parti

Con il presente Accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: Valorizzazione e Promozione mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sul piano di progetti scientifici, culturali di valorizzazione e promozione al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e promuovere lo sviluppo di attività volte alla realizzazione di un sistema integrato di valorizzazione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a concedere gratuitamente l'uso dei loghi istituzionali per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Le attività proposte dalle Parti dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla Direzioni delle stesse, che si riservano di supervisionarle, condividerle e renderle attuative attraverso eventuali accordi di dettaglio.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a svolgere le attività di propria competenza ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Si prevede inoltre il libero accesso di tutti i soci dell'Associazione Nazionale Archeologi in regola con il tesseramento annuale agli spazi del Museo aperti al pubblico tramite esibizione della tessera rilasciata dall'ANA.

Articolo 3

Modalità esecutive

Le Parti si impegnano a collaborare e sostenere, i progetti condivisi di promozione culturale, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico e storico-artistico attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente eventuale rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con l'Associazione Nazionale Archeologi dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione concordata che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi statutari all'interno dei propri Enti.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e, in ogni caso, programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte.

Articolo 4 Utilizzo dei Loghi

Le Parti autorizzano reciprocamente, in via non esclusiva e a titolo gratuito, l'utilizzo dei rispettivi Loghi in forma denominativa e figurativa, solo ed esclusivamente per la promozione della collaborazione nell'ambito delle attività concordate. Tale autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per la durata del presente Accordo.

È vietato ogni utilizzo dei loghi in modo difforme da quanto previsto se non preventivamente concordato e approvato per iscritto dalle parti.

Articolo 5 Ulteriori aspetti della collaborazione

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Articolo 6 Durata e Recesso

Il presente Accordo avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato solo per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo. Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Articolo 8

Coperture assicurative e Sicurezza

Gli iscritti all'ANA si impegnano a garantire la propria copertura assicurativa a norma di legge per lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate all'Associazione stessa ai sensi e nell'ambito del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori del MArRC.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 9

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 10

Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art. 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 13

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per il MArRC

**Il Direttore
Fabrizio Sudano**

Per l'Associazione Nazionale Archeologi

**Il Presidente
Marcella Giorgio**

